

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012

305ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale magistrati, il dottor Rodolfo Sabelli, presidente; la dottoressa Anna Canepa, vice presidente; il dottor Maurizio Carbone, segretario generale e la dottoressa Rosa Polito, addetto stampa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Omissis

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati: seguito dell'audizione dell'Associazione nazionale magistrati

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente **BERSELLI** ricorda che nella seduta del 3 aprile scorso erano stati posti numerosi quesiti, ai quali, in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente Sabelli non aveva potuto rispondere. Dà quindi la parola in sede di replica all'audito.

Il dottor **SABELLI** sottolinea in via preliminare come l'azione per la responsabilità civile dei magistrati assolve ad una funzione risarcitoria, non dovendo in alcun modo essere assimilata ad altre forme di controllo sull'attività giurisdizionale, per le quali l'ordinamento già conosce misure sanzionatorie quali, oltre all'azione penale, quella disciplinare e quella contabile. L'esigenza di una disciplina peculiare della responsabilità civile per i magistrati risponde all'esigenza in primo luogo di tutelare l'attività giurisdizionale dal rischio di azioni intimidatorie o strumentali. A ben vedere infatti la funzione giudiziaria che si sostanzia nell'interpretazione di norme e nella valutazione di fatti e prove, rende l'attività del giudice differente da quella di ogni altro professionista. La previsione di una forma di responsabilità diretta, con il rischio di un aumento del numero di azioni, potrebbe determinare un effetto intimidatorio con evidenti ricadute anche sull'esercizio stesso dell'attività giudiziaria. Per quanto concerne la differenza dell'istituto in questione rispetto alla ricsuzione osserva come l'esercizio dell'azione disciplinare determini una prolungata incompatibilità del magistrato rispetto alla controversia in relazione alla cui decisione una delle parti ha esercitato l'azione di responsabilità. Si sofferma poi sulla nuova condotta consistente nella manifesta violazione del diritto. La lettura dell'articolo 25 induce a ritenere che tale condotta possa configurarsi anche prescindere dalla sussistenza degli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave. Ricorda peraltro che la legge n. 117 del 1988 già contempla quale condotta sanzionabile la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile. Si domanda quindi quale sia la portata reale "della manifesta violazione del diritto" ed in particolare se ad essa si possano ricondurre anche eventuali scostamenti dall'evoluzione giurisprudenziale.

Il presidente **BERSELLI** chiede all'audito di chiarire quale sia la posizione dell'Associazione in ordine al cosiddetto filtro di ammissibilità.

Il presidente **SABELLI**, dopo aver sottolineato di non essere in possesso di dati statistici puntuali in ordine al reale numero di azioni fino ad oggi esercitate nei confronti dei magistrati ai sensi della legge del 1988, osserva come il filtro costituisca di fatto uno strumento dissuasivo volto a tutelare non il singolo magistrato ma lo Stato. L'attuale configurazione di tale vaglio di ammissibilità non esclude tuttavia una valutazione circa ulteriori ed analoghe forme di controllo preliminare.

Il presidente **BERSELLI** chiede quale sia la posizione dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) sulle prospettive di modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati, ed in particolare facendo salva la responsabilità indiretta, chiede quale sia l'orientamento in merito ad un possibile innalzamento del termine per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato ed un incremento della quota di stipendio pignorabile in sede di rivalsa.

Il presidente **SABELLI** precisa che la propria Associazione si è limitata a valutare unicamente l'articolo 25 del disegno di legge comunitaria e le proposte di modifica alla legge Vassalli che tale norma propone.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) pone quesiti in ordine alla portata della categoria della "violazione manifesta del diritto" anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Chiede peraltro quale sia la posizione dell'Associazione in ordine alla decisione di introdurre nel disegno di legge comunitaria una riforma così delicata quale quella della legge Vassalli, oggetto peraltro di autonome iniziative legislative tuttora pendenti presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente **SABELLI** osserva come l'emendamento Pini si sia spinto ben oltre le indicazioni delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Al riguardo rileva come la violazione del diritto comunitario sia sostanzialmente diversa dalla violazione del diritto interno soprattutto in ragione del diverso ruolo svolto dalla giurisprudenza. Per quanto concerne la pertinenza o meno dell'intervento del legislatore in sede d'esame del disegno di legge comunitaria ritiene che tale valutazione non compete alla propria Associazione.

Il senatore **GIOVANARDI** (PdL) ribadisce come per altre categorie di professionisti non vi siano clausole limitative di responsabilità. Non si comprende per quali ragioni per i magistrati debba operare un trattamento diverso da quello previsto fra gli altri anche per i medici.

Il presidente **SABELLI** ribadisce la peculiarità della funzione giurisdizionale rispetto a quelle svolte dagli altri professionisti, determinata dal fatto che nella grande maggioranza dei casi un provvedimento giurisdizionale ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di una parte e, specularmente, del torto dell'altra, evidenziando i rischi di strumentalizzazioni e ritorsioni che potrebbero derivare dalla previsione di una forma di responsabilità diretta dei magistrati.

Il senatore **CASSON** (PD) ritiene che, alla luce dei dati resi noti anche se non ufficialmente, la legge Vassalli abbia sostanzialmente eluso lo spirito di riforma dei referendari. Pur condividendo le gravi conseguenze che potrebbero scaturire dalla previsione di una responsabilità diretta, domanda agli auditi se e quali siano le parti della disciplina della responsabilità civile dei magistrati modificabili. Con particolare riguardo alla manifesta violazione del diritto chiede se ad esempio la tipizzazione delle condotte sanzionabili possa rappresentare un miglioramento del testo rispetto alle criticità da più parti sollevate.

Il dottor **SABELLI** ribadisce come l'ANM non sia in questa sede portatrice di proposte di modifiche anche se ciò non deve essere considerato come un arroccamento su una posizione di tutela aprioristica della normativa vigente.

Il senatore **MARITATI** (PD), nel condividere le ragioni sottese al rifiuto della previsione di una forma di responsabilità diretta, si chiede se l'ANM si sia comunque posta il problema di una più ampia revisione della disciplina in particolare valutando ad esempio un rafforzamento della responsabilità disciplinare.

Il dottor **SABELLI** osserva come anche in termini di controllo disciplinare si sia assistito a numerosi passi avanti. A coloro che lamentano un eccesso di garanzie per i magistrati, osserva come per essi, a differenza di altri dipendenti pubblici, una duplice valutazione negativa della professionalità costituisce causa di decadenza dalla funzione giurisdizionale.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) osserva come la Commissione giustizia nell'avviare un'indagine conoscitiva sulle tematiche connesse alla responsabilità dei magistrati abbia inteso affrontare la questione spingendosi al di là di una mera valutazione delle modifiche apportate dall'articolo 25 del disegno di legge comunitaria alla legge del 1988. Nel ricordare il proprio intervento nel corso della precedente seduta invita gli auditi ad una riflessione in ordine alle possibili modifiche del giudizio di ammissibilità il quale a suo parere non dovrebbe sostanzarsi in un giudizio di merito.

La senatrice ALLEGRINI (PdL) ritiene che i cittadini attendano una risposta anche in ordine alle modifiche alla legge Vassalli. Se non si riesce a trovare una sola azione di mediazione si rischia che la disciplina rimanga quella attuale. Pur non essendo stata valutata una posizione comune dell'Associazione, chiede al presidente Sabelli di esprimersi in ordine alle prospettive di riforma anche a titolo individuale.

La senatrice DELLA MONICA (PD) auspica che in sede di comitato inframagistratuale si possa giungere alla predisposizione di rilievi scritti condivisi. Tale esigenza appare quanto mai importante se si considerano le diverse posizioni espresse dalle associazioni rappresentative del mondo della magistratura audite nel corso dell'indagine conoscitiva.

Il senatore CALIENDO (PdL) ritiene oggettivamente difficile che l'ANM possa predisporre una proposta unitaria di riforma. Più in generale pone quesiti in ordine alle due nuove situazioni oggettivamente identificabili alla luce dell'emendamento Pini. Per quanto concerne il comma 3-*bis* si domanda se esso possa essere modificato nel senso di identificare fatti specifici. Svolge poi considerazioni sulla differenza fra la responsabilità per violazione del diritto interno e di quello comunitario anche in relazione al diverso ruolo della giurisprudenza.

Il dottor SABELLI ribadisce come l'ANM in questa sede sia stata chiamata ad esprimersi sul solo testo dell'articolo 25 e non a valutare riforme complessive della disciplina. Ribadisce l'esigenza di mantenere un filtro di ammissibilità anche se diversamente disciplinato.

Il presidente BERSELLI ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati per le considerazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,20.